Senato della Repubblica
XVIII Legislatura

Fascicolo Iter
DDL S. 1107

Nuove norme in materia di adeguamento del trattamento economico dei membri del Parlamento a quello dei parlamentari europei

18/12/2022 - 02:18

Indice

1. DDL S. 1107 - XVIII Leg. 1
1.1. Dati generali 2
1.2. Testi 3
1.2.1. Testo DDL 1107 4

1. DDL S. 1107 - XVIII Leg.

1.1. Dati generali

collegamento al documento su www.senato.it

Disegni di legge
Atto Senato n. 1107
XVIII Legislatura

Nuove norme in materia di adeguamento del trattamento economico dei membri del Parlamento a quello dei parlamentari europei

Iter
6 maggio 2019: ritirato
Successione delle letture parlamentari

S.1107	**ritirato**

Iniziativa Parlamentare
Luigi Zanda (PD)
Natura
ordinaria
Presentazione
Presentato in data **27 febbraio 2019**; annunciato nella seduta n. 96 del 5 marzo 2019.
Classificazione TESEO
INDENNITA' PARLAMENTARE
Classificazione provvisoria
Assegnazione
Assegnato alla **1ª Commissione permanente (Affari Costituzionali)** **in sede redigente** il 15 aprile 2019. Annuncio nella seduta n. 108 del 16 aprile 2019.
Pareri delle commissioni 2ª (Giustizia), 5ª (Bilancio), 14ª (Unione europea)

1.2. Testi

1.2.1. Testo DDL 1107

collegamento al documento su www.senato.it

Senato della Repubblica XVIII LEGISLATURA

N. 1107

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa del senatore **ZANDA**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 27 FEBBRAIO 2019

Nuove norme in materia di adeguamento del trattamento economico dei membri del Parlamento a quello dei parlamentari europei

Onorevoli Senatori. - Da molti lustri il trattamento economico dei membri del Parlamento italiano è al centro di un vivace dibattito nella pubblica opinione, tra le forze politiche, nei media.

In una democrazia rappresentativa come la nostra, le guarentigie, la libertà di mandato e il trattamento economico dei parlamentari sono questioni di grande delicatezza per la loro evidente connessione con il corretto funzionamento del Parlamento e l'indipendenza dei singoli parlamentari così come voluta dalla Costituzione.

Si tratta di temi di notevole rilevanza che attengono alla qualità della democrazia e che spesso, purtroppo, vengono trattati senza la necessaria ponderazione.

Partendo dalla condanna di specifici episodi di malcostume politico, più volte il dibattito ha assunto il carattere dell'attacco al Parlamento.

Solo così si spiegano i ripetuti interventi e i mutamenti di indirizzo che le diverse maggioranze parlamentari sono andate via via annunciando su un tema che avrebbe bisogno di grande stabilità e dovrebbe essere tenuto fuori dalle polemiche quotidiane o dal condizionamento degli interessi elettorali delle forze politiche.

In una democrazia il Parlamento è la sede più alta dell'esercizio del potere politico. È il luogo in cui i rappresentanti del popolo, designati con libere elezioni a suffragio universale, si incontrano per confrontare le diverse posizioni politiche con l'obiettivo di definire l'interesse nazionale e approvare le leggi destinate a regolare la convivenza nel Paese.

Ed è proprio la natura della democrazia a rendere assolutamente necessario che non soltanto le leggi elettorali e le regole dell'attività del Parlamento, ma anche le guarentigie e il trattamento dei deputati e dei senatori non vengano mutati con frequenza, in qualche modo così sottraendoli al gioco politico di maggioranza e opposizione.

A guardare solo le leggi elettorali e il trattamento dei parlamentari, si può vedere come siano mancate sia la stabilità normativa, sia la neutralità politico-parlamentare.

In tutti gli ordinamenti democratici di stampo liberale ai membri del Parlamento è riconosciuto uno *status* volto a garantire la dignità e l'indipendenza dovute a chi rappresenta il popolo sovrano. La Costituzione repubblicana del 1948 ha recepito questo principio con due norme, tra loro strettamente connesse. Nell'articolo 67, secondo cui: « ogni membro del Parlamento rappresenta la Nazione ed esercita le sue funzioni senza vincolo di mandato » e nell'articolo 69 che stabilisce: « i membri del Parlamento ricevono un'indennità stabilita dalla legge ».

Questi princìpi hanno poi trovato attuazione nella legge ordinaria che tuttora disciplina il trattamento economico dei parlamentari, e che definisce l'indennità parlamentare come l'istituto « spettante ai membri del Parlamento (...) per garantire il libero svolgimento del mandato » (legge 31 ottobre 1965, n. 1261). In mancanza di un parametro costituzionale cui « ancorare » il trattamento dei parlamentari, la scelta operata dal legislatore (« indennità stabilita dalla legge ... ») è stata quella di rimettere agli

Uffici di presidenza delle Camere il compito di determinare l'ammontare dell'indennità mensile dei parlamentari in una misura che non superasse « il dodicesimo del trattamento complessivo massimo annuo lordo dei magistrati con funzioni di presidente di Sezione della Corte di cassazione ed equiparate ».

In tal modo nel 1965 il legislatore, per la determinazione dell'indennità parlamentare, ha saggiamente voluto stabilire un criterio preciso ed obiettivo, considerando la riserva di legge di cui all'articolo 69 della Costituzione compatibile con la delega agli Uffici di presidenza delle due Camere di individuarne la misura, purché inferiore a un determinato livello.

Tuttavia, i ripetuti interventi degli ultimi anni hanno finito col negare la *ratio* originaria della Costituzione, in nome di un'impropria e allarmante identificazione del trattamento economico dei parlamentari con uno dei tanti « costi della politica ». In definitiva, il trattamento dei parlamentari è stato spesso identificato come un odioso privilegio della « politica » e non già come la garanzia di indipendenza del potere legislativo, punto essenziale di tutte le moderne democrazie liberali.

A dimostrazione di questa concezione antiparlamentare c'è la continua mutevolezza e instabilità del quadro legislativo e regolatorio in una materia che, come si è già detto, imporrebbe l'individuazione di parametri stabili e obiettivi ai quali vincolare i trattamenti, senza un continuo ricorso alle varie forme della discrezionalità politica.

Nel 1985 le Camere avevano scelto di parametrare l'indennità parlamentare ad un determinato livello dello stipendio dei presidenti di sezione della Cassazione.

Successivamente, con la legge finanziaria del 2006, l'importo dell'indennità è stato ridotto del 10 per cento, poi bloccato per cinque anni, sino al 2012, dalla finanziaria del 2008. Nel 2012 con deliberazioni degli Uffici di presidenza delle Camere, l'indennità lorda è stata ulteriormente ridotta per tutta la durata di quella legislatura.

Questi ripetuti interventi, attuati sia con legge che con delibera delle Presidenze delle Camere, hanno contribuito alla continua e sistematica erosione della credibilità e dignità della funzione parlamentare.

Oggi occorre affrontare la questione del trattamento economico dei parlamentari secondo un approccio nuovo, che vincoli tutte le componenti del trattamento a un parametro obiettivo e indipendente dall'ordinamento nazionale, sottraendolo alle pulsioni politiche e alle strumentalizzazioni di parte.

Il migliore ancoraggio obiettivo e autorevole per il trattamento dei parlamentari italiani è quindi quello al trattamento riconosciuto ai membri del Parlamento europeo sulla base della disciplina che lo stesso si è dato.

Il presente disegno di legge è dunque finalizzato ad adeguare il trattamento economico dei membri del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati a quello già in vigore presso il Parlamento europeo.

A tal fine esso prevede una nuova definizione dell'indennità parlamentare che, accanto alle quote mensili corrisposte in costanza di mandato parlamentare (comprensive anche del rimborso di spese di segreteria e rappresentanza), contempli anche altre componenti: un'indennità transitoria a carattere temporaneo, il cui diritto matura allo scadere del mandato parlamentare (in sostituzione dell'attuale assegno di fine mandato); un trattamento differito di natura assicurativa, il cui diritto matura a condizione che sia scaduto il mandato parlamentare e che il beneficiario abbia compiuto il sessantatreesimo anno di età (in sostituzione del vitalizio); ed infine, in caso di invalidità insorta nel corso del mandato, una pensione di invalidità, il cui diritto matura al momento della cessazione delle funzioni.

L'importo delle quote mensili corrisposte in costanza di mandato viene determinato nella misura corrispondente all'indennità parlamentare mensile lorda dei membri del Parlamento europeo.

L'importo dell'indennità transitoria viene invece determinato nella misura dell'identica indennità corrisposta ai membri del Parlamento europeo (attualmente tante quote mensili quanti sono gli anni di esercizio del mandato, e comunque per un minimo di sei mesi e un massimo di ventiquattro mesi). Al riguardo si segnala che l'indennità transitoria corrisponde all'assegno di fine mandato, la cui erogazione, come quella degli altri trattamenti previsti da disposizioni regolamentari interne delle due Camere e corrispondenti a trattamenti disciplinati dalla nuova legge, cesserà con l'erogazione dei

trattamenti previsti dalla legge medesima. A differenza dell'attuale assegno di fine mandato, che viene erogato in un'unica soluzione, l'indennità transitoria verrebbe però erogata in rate mensili.
Il trattamento differito di natura assicurativa, a differenza di quanto previsto per i membri del Parlamento europeo (il cui trattamento pensionistico è attualmente determinato secondo il metodo di calcolo retributivo), viene determinato, secondo il metodo di calcolo contributivo, dopo cinque anni di mandato parlamentare e al compimento del sessantatreesimo anno di età, in misura mensile lorda pari alla dodicesima parte del trattamento previdenziale annuo lordo che si otterrebbe applicando il coefficiente di trasformazione relativo alla predetta età anagrafica (sessantatré anni) al montante contributivo individuale necessario per corrispondere, dopo cinque anni di contribuzione, una pensione di importo mensile lordo pari a quella percepita, dopo cinque anni di mandato e al compimento del sessantatreesimo anno di età, dagli ex membri del Parlamento europeo. Per gli anni di mandato successivi al quinto, l'importo del trattamento differito di natura assicurativa viene determinato prendendo come riferimento la contribuzione media annua necessaria per corrispondere, dopo i primi cinque anni di mandato, l'importo anzidetto, la quale si rivaluta su base composta al 31 dicembre di ciascun anno, con esclusione della contribuzione dello stesso anno, al tasso annuo di capitalizzazione, dato dalla variazione media quinquennale del PIL nominale, appositamente calcolata dall'ISTAT con riferimento al quinquennio precedente l'anno da rivalutare. Qualora l'erogazione della rendita inizi ad una età superiore a sessantatré anni, si prende a riferimento il coefficiente di trasformazione relativo all'età dell'assicurato al momento dell'inizio dell'erogazione stessa.
Infine, qualora un parlamentare cessato dal mandato nei confronti del quale è già iniziata l'erogazione del trattamento assicurativo (e che dunque ha compiuto i sessantatré anni) venga successivamente rieletto in Parlamento, allo scadere dell'ulteriore mandato, fermo restando l'importo già liquidato al momento dell'inizio dell'erogazione, si provvederà ad erogare un importo ulteriore determinato sempre prendendo come riferimento la contribuzione media annua necessaria per corrispondere, dopo i primi cinque anni di mandato, un importo pari a quello percepito dai membri del Parlamento europeo dopo cinque anni di mandato, rivalutando la predetta contribuzione con riferimento agli ulteriori anni di mandato esercitato secondo il metodo precedentemente descritto, e da ultimo applicando al montante contributivo individuale così determinato il coefficiente di trasformazione relativo all'età dell'assicurato allo scadere dell'ulteriore mandato parlamentare.
Al riguardo è opportuno ricordare che il trattamento dei parlamentari della Repubblica successivo alla cessazione del mandato, correlato al compimento di un'età anagrafica alla quale è ragionevolmente difficile procurarsi un reddito da lavoro, è complementare all'indennità prevista dall'articolo 69 della Costituzione.
Il presente disegno di legge incide pertanto anche sul trattamento successivo al mandato parlamentare (il cosiddetto « vitalizio ») disponendo in tal caso, non già la piena assimilazione a quello riconosciuto ai parlamentari europei (più favorevole per questi ultimi in quanto basato sul metodo retributivo), quanto la « legificazione » della disciplina già prevista per esso dalle deliberazioni vigenti delle Camere. L'unica innovazione, a questo riguardo, è la sua trasformazione in un trattamento di natura espressamente assicurativa (e non previdenziale), per sottrarlo a una possibile dichiarazione di incostituzionalità in quanto peggiorativo rispetto a quello riconosciuto ai lavoratori in pensione.
Per altro verso si prevede che, in caso di invalidità insorta nel corso del mandato, l'importo della pensione di invalidità venga determinato nella misura dell'identica pensione erogata ai membri del Parlamento europeo (attualmente la pensione di invalidità dei membri del Parlamento europeo è determinata nella misura della pensione di anzianità, e comunque in misura tale che l'importo mensile lordo ammonti almeno al 35 per cento dell'indennità parlamentare mensile lorda).
È opportuno evidenziare che il presente disegno di legge rimette ai competenti organi delle due Camere: le condizioni che possono comportare l'interruzione dell'erogazione dell'indennità transitoria; le norme relative all'eventuale cumulo delle prestazioni erogabili successivamente alla cessazione del mandato parlamentare (indennità transitoria, trattamento differito di natura assicurativa e pensione di invalidità); ed infine le condizioni per la reversibilità del trattamento differito di natura assicurativa e dell'eventuale pensione di invalidità, comprese le corrispondenti aliquote di reversibilità, adottando in

ogni caso una disciplina analoga a quella prevista per i membri del Parlamento europeo cessati dal mandato.

Attualmente peraltro - è opportuno sottolinearlo - la disciplina del Parlamento europeo non consente di cumulare l'indennità transitoria con la pensione o con la pensione di invalidità, né la pensione con l'eventuale pensione di invalidità.

Anche le componenti accessorie del trattamento economico dei parlamentari vengono rese omogenee a quelle di cui usufruiscono i membri del Parlamento europeo.

A tal fine il disegno di legge dispone anche che la diaria, corrisposta a titolo di rimborso delle spese di soggiorno a Roma sulla base di quindici giorni di presenza per ogni mese, sia determinata nella misura dell'indennità giornaliera erogata ai membri del Parlamento europeo (attualmente euro 307), e che l'indennità corrisposta a titolo di rimborso delle spese generali connesse all'esercizio del mandato diverse da quelle da quelle di viaggio e per l'impiego di collaboratori personali, sia determinata nella misura dell'analoga indennità erogata ai membri del Parlamento europeo (attualmente euro 4.342 mensili). I competenti organi delle due Camere possono stabilire le modalità per le ritenute da effettuarsi per ogni assenza dalle sedute dell'Assemblea e delle Commissioni.

Anche il rimborso delle spese di viaggio e per l'impiego di collaboratori personali è disciplinato in maniera analoga a quello vigente per i membri del Parlamento europeo, con gli opportuni adattamenti per tenere conto della peculiarità della situazione dei membri del Parlamento nazionale, i quali ai sensi dell'articolo 67 della Costituzione rappresentano l'intera Nazione e devono dunque potersi spostare senza oneri su tutto il territorio nazionale, nonché di quelli eletti nella circoscrizione Estero, per i quali è necessario prevedere disposizioni *ad hoc*.

Per quanto riguarda le spese mediche e quelle derivanti da gravidanza o dalla nascita di un figlio, analogamente a quanto previsto presso il Parlamento europeo, il disegno di legge prevede che esse siano rimborsate dalle Camere ai parlamentari in carica, ai parlamentari cessati dal mandato titolari di un'indennità transitoria, di un trattamento differito di natura assicurativa o di una pensione di invalidità, nonché ai beneficiari delle prestazioni di reversibilità connesse al trattamento differito di natura assicurativa e all'eventuale pensione di invalidità.

Come previsto per i parlamentari europei, viene infine stabilito che le Camere si facciano carico degli oneri relativi alla copertura assicurativa dei rischi connessi all'esercizio delle funzioni parlamentari, ma con un terzo dei relativi premi assicurativi posto a carico dei parlamentari.

Seguono disposizioni atte a: regolare i rapporti tra le disposizioni previste dal presente disegno di legge e quelle contenute nelle disposizioni regolamentari interne della Camera e del Senato; indicare i soggetti cui le nuove disposizioni legislative si applicheranno; disciplinare, in via transitoria, alcune fattispecie particolari.

In conclusione, al fine di assicurare la piena e corretta attuazione dei principi di cui agli articoli 67 e 69 della Costituzione, il presente disegno di legge propone l'adozione del trattamento economico riconosciuto ai membri del Parlamento europeo quale parametro stabile e obiettivo di determinazione del trattamento economico dei parlamentari nazionali, con ciò garantendo in via sostanziale l'indipendenza e la dignità della funzione parlamentare, nel pieno rispetto del dettato costituzionale.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. L'articolo 1 della legge 31 ottobre 1965, n. 1261, è sostituito dal seguente:

« Art. 1. - *1*. L'indennità spettante ai membri del Parlamento a norma dell'articolo 69 della Costituzione per garantire il libero svolgimento del mandato è costituita da:

a) quote mensili, comprensive anche del rimborso di spese di segreteria e di rappresentanza, corrisposte in costanza di mandato parlamentare, determinate in misura corrispondente all'indennità parlamentare mensile lorda dei membri del Parlamento europeo;

b) un'indennità transitoria a carattere temporaneo, il cui diritto matura allo scadere del mandato parlamentare, determinata nella misura dell'identica indennità corrisposta ai membri del Parlamento europeo;

c) un trattamento differito di natura assicurativa, il cui diritto matura a condizione che sia scaduto il mandato parlamentare e che il beneficiario abbia compiuto il sessantatreesimo anno di età, determinato, dopo cinque anni di mandato parlamentare e al compimento del sessantatreesimo anno di età, in misura mensile lorda pari alla dodicesima parte del trattamento previdenziale annuo lordo che si otterrebbe applicando, secondo il metodo di calcolo contributivo, il coefficiente di trasformazione relativo alla predetta età anagrafica al montante contributivo individuale necessario per corrispondere, dopo cinque anni di contribuzione, una pensione di importo mensile lordo pari a quella percepita, dopo cinque anni di mandato e al compimento del sessantatreesimo anno di età, dagli ex membri del Parlamento europeo. Per gli anni di mandato successivi al quinto, l'importo del trattamento differito di natura assicurativa è determinato prendendo come riferimento la contribuzione media annua necessaria per corrispondere, dopo i primi cinque anni di mandato, l'importo anzidetto, la quale si rivaluta su base composta al 31 dicembre di ciascun anno, con esclusione della contribuzione dello stesso anno, al tasso annuo di capitalizzazione, dato dalla variazione media quinquennale del prodotto interno lordo nominale, appositamente calcolata dall'Istituto nazionale di statistica con riferimento al quinquennio precedente l'anno da rivalutare. Qualora l'erogazione della rendita inizi a un'età superiore a sessantatré anni, si prende a riferimento il coefficiente di trasformazione relativo all'età dell'assicurato al momento dell'inizio dell'erogazione stessa. Qualora un parlamentare cessato dal mandato nei confronti del quale è già iniziata l'erogazione del trattamento assicurativo sia successivamente rieletto in Parlamento, allo scadere dell'ulteriore mandato, fermo restando l'importo già liquidato al momento dell'inizio dell'erogazione, si provvede ad erogare un importo ulteriore determinato sempre prendendo come riferimento la contribuzione media annua necessaria per corrispondere, dopo i primi cinque anni di mandato, un importo pari a quello percepito dai membri del Parlamento europeo dopo cinque anni di mandato, rivalutando la predetta contribuzione con riferimento agli ulteriori anni di mandato esercitato secondo il metodo precedentemente descritto, e da ultimo applicando al montante contributivo individuale così determinato il coefficiente di trasformazione relativo all'età dell'assicurato allo scadere dell'ulteriore mandato parlamentare. Il diritto al trattamento di cui alla presente lettera sussiste a prescindere da altri trattamenti pensionistici;

d) in caso di invalidità insorta nel corso del mandato, una pensione di invalidità, il cui diritto matura al momento della cessazione delle funzioni, determinata nella misura dell'identica pensione erogata ai membri del Parlamento europeo.

2. I competenti organi delle due Camere determinano le condizioni che possono comportare l'interruzione dell'erogazione dell'indennità transitoria di cui alla lettera *b)* del comma 1, le norme relative all'eventuale cumulo delle prestazioni di cui alle lettere *b)*, *c)* e *d)* del comma 1 e le condizioni per la reversibilità dei trattamenti di cui alle lettere *c)* e *d)* del comma 1 e le corrispondenti aliquote di reversibilità, adottando in ogni caso una disciplina analoga a quella prevista per i membri del Parlamento europeo cessati dal mandato ».

Art. 2.

1. L'articolo 2 della legge 31 ottobre 1965, n. 1261, è sostituito dal seguente:

« Art. 2. - *1*. Ai membri del Parlamento è corrisposta, oltre a quanto previsto dall'articolo 1, un'indennità diaria a titolo di rimborso delle spese di soggiorno a Roma, determinata sulla base di quindici giorni di presenza per ogni mese e nella misura corrispondente all'indennità giornaliera corrisposta ai membri del Parlamento europeo, nonché un'indennità erogata a titolo di rimborso delle spese generali connesse all'esercizio del mandato diverse da quelle di cui ai commi 3 e 4 del presente articolo, determinata nella misura dell'identico trattamento corrisposto ai membri del Parlamento europeo.

2. In relazione a entrambe le indennità di cui al comma 1, i competenti organi delle due Camere possono stabilire le modalità per le ritenute da effettuare per ogni assenza dalle sedute dell'Assemblea e delle Commissioni.

3. Le Camere rimborsano le spese effettivamente sostenute dai membri del Parlamento per i viaggi nel territorio nazionale. Ai membri del Parlamento eletti nella circoscrizione Estero, le Camere rimborsano

altresì le spese di viaggio effettivamente sostenute all'interno della ripartizione di elezione e quelle per i viaggi dall'Italia alla ripartizione di elezione e viceversa. I competenti organi delle due Camere determinano i *plafond* nell'ambito dei quali sono rimborsabili le spese di viaggio dei parlamentari eletti nella circoscrizione Estero all'interno della ripartizione di elezione.

4. Le Camere rimborsano le spese effettivamente sostenute dai parlamentari per l'impiego di collaboratori personali liberamente scelti dai parlamentari stessi nell'ambito di un *plafond* mensile determinato nella misura del corrispondente *plafond* mensile nell'ambito del quale sono rimborsate le spese sostenute dai membri del Parlamento europeo per la medesima finalità. I competenti organi delle due Camere determinano la documentazione da presentare per accedere al rimborso e le condizioni di esclusione dal rimborso stesso, adottando in ogni caso una disciplina analoga a quella prevista per i membri del Parlamento europeo.

5. Le Camere rimborsano le spese mediche e le spese derivanti da gravidanza o dalla nascita di un figlio effettivamente sostenute dai parlamentari in carica, dai parlamentari cessati dal mandato titolari di un trattamento di cui all'articolo 1, comma 1, lettere *b)*, *c)* o *d)*, nonché dai beneficiari delle prestazioni di reversibilità connesse ai trattamenti di cui alle lettere *c)* e *d)*. Gli organi competenti delle due Camere determinano la misura del rimborso, adottando in ogni caso una disciplina analoga a quella prevista per i membri del Parlamento europeo.

6. Le Camere si fanno carico degli oneri relativi alla copertura assicurativa dei rischi connessi all'esercizio delle funzioni parlamentari. Un terzo dei relativi premi assicurativi è a carico dei parlamentari ».

Art. 3.

1. Per quanto non diversamente previsto dalla presente legge, continuano ad applicarsi, in quanto compatibili, le vigenti disposizioni regolamentari interne del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati. L'erogazione dei trattamenti previsti dalle predette disposizioni regolamentari interne e corrispondenti a quelli disciplinati dalla presente legge cessa con l'erogazione dei trattamenti previsti dalla legge medesima.

Art. 4.

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge è disposta la sospensione dell'erogazione dei trattamenti di cui all'articolo 1, comma 1, lettera *c)*, della legge 31 ottobre 1965, n. 1261, come sostituito dall'articolo 1 della presente legge, a favore dei parlamentari cessati dal mandato che abbiano riportato, anche attraverso il procedimento di applicazione della pena su richiesta di cui all'articolo 444 del codice di procedura penale:

a) condanne definitive a pene superiori a due anni di reclusione per i delitti, consumati o tentati, previsti dall'articolo 51, commi 3-*bis* e 3-*quater*, del codice di procedura penale e dagli articoli da 314 a 322-*bis*, 325 e 326 del codice penale;

b) condanne definitive a pene superiori a due anni di reclusione per delitti non colposi, consumati o tentati, per i quali sia prevista la pena della reclusione non inferiore nel massimo a sei anni, determinata ai sensi dell'articolo 278 del codice di procedura penale.

2. Le misure previste dal presente articolo sono adottate dagli Uffici di Presidenza del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati, previo accertamento dei relativi presupposti da parte delle rispettive amministrazioni.

3. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano qualora sia intervenuta riabilitazione in base agli articoli 683 del codice di procedura penale e 178 e 179 del codice penale. I parlamentari comunicano all'amministrazione della Camera competente le istanze di riabilitazione presentate e le relative decisioni del tribunale di sorveglianza competente. In caso di concessione della riabilitazione, l'erogazione dei trattamenti riprende con decorrenza dalla data dell'istanza che sia stata legittimamente presentata e accolta. La revoca della sentenza di riabilitazione comporta il ripristino della misura di cui al comma 1.

Art. 5.

1. Le disposizioni della presente legge si applicano ai parlamentari della Repubblica il cui mandato inizia nella legislatura successiva a quella di entrata in vigore della legge medesima.

2. Fino all'adozione, da parte degli organi competenti delle due Camere, di una specifica disciplina, si applicano, in quanto compatibili, le vigenti disposizioni regolamentari interne del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati relativamente a:

a) la reversibilità del trattamento di cui all'articolo 1, comma 1, lettera *c)*, della legge 31 ottobre 1965, n. 1261, come sostituito dall'articolo 1 della presente legge;

b) le ritenute da effettuare, per ogni assenza dalle sedute dell'Assemblea e delle Commissioni, ai fini della diaria e dell'indennità erogata a titolo di rimborso delle spese generali connesse all'esercizio del mandato, diverse da quelle di viaggio e per l'impiego dei collaboratori personali, di cui all'articolo 2, commi 1 e 2, della legge 31 ottobre 1965, n. 1261, come sostituito dall'articolo 2 della presente legge;

c) la documentazione da presentare per accedere al rimborso delle spese per l'impiego di collaboratori personali e le condizioni di esclusione dal rimborso stesso, di cui all'articolo 2, comma 4, della legge 31 ottobre 1965, n. 1261, come sostituito dall'articolo 2 della presente legge;

d) la misura del rimborso delle spese mediche e delle spese derivanti da gravidanza o dalla nascita di un figlio, di cui all'articolo 2, comma 5, della legge 31 ottobre 1965, n. 1261, come sostituito dall'articolo 2 della presente legge.

SERVIZIO INFORMATICA

Il presente fascicolo raccoglie i testi di tutti gli atti parlamentari relativi all'iter in Senato di un disegno di legge. Esso e' ottenuto automaticamente a partire dai contenuti pubblicati dai competenti uffici sulla banca dati Progetti di legge sul sito Internet del Senato (https://www.senato.it) e contiene le sole informazioni disponibili alla data di composizione riportata in copertina. In particolare, sono contenute nel fascicolo informazioni riepilogative sull'iter del ddl, i testi stampati del progetto di legge (testo iniziale, eventuale relazione o testo-A, testo approvato), e i resoconti sommari di Commissione e stenografici di Assemblea in cui il disegno di legge e' stato trattato, sia nelle sedi di discussione di merito sia in eventuali dibattiti connessi (ad esempio sul calendario dei lavori). Tali resoconti sono riportati in forma integrale, e possono quindi comprendere contenuti ulteriori rispetto all'iter del disegno di legge.